

ACCERTAMENTO

Il trasferimento dei contratti nelle cessioni d'azienda

di Sandro Cerato

Nelle operazioni riguardanti il **trasferimento d'azienda**, o di un ramo di essa, gli aspetti civilistici connessi al **trasferimento delle posizioni patrimoniali e contrattuali** esistenti in campo all'impresa cedente assumono particolare importanza e delicatezza. Nel presente intervento si analizza la disciplina codicistica prevista per il trasferimento dei contratti in generale, rimandando a prossimi approfondimenti la valutazione di alcuni rapporti "particolari" (lavoro dipendente, locazione, leasing, ecc.). L'art. 2558, comma 1, del Codice Civile, enuncia il principio generale secondo cui *"se non è pattuito diversamente l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale"*. Tale principio introduce una sorta di presunzione secondo cui, nel **silenzio delle parti**, l'acquirente dell'azienda subentra in tutti i rapporti giuridici in essere relativi all'azienda ceduta, con **esclusione solamente dei contratti di natura personale** legati alla figura dell'imprenditore e non all'azienda ceduta. E' pertanto opportuno che le parti definiscano in maniera puntuale i contratti che intendono trasferire ovvero escludere dall'azienda. I principali tipi contrattuali che usualmente fanno parte dell'azienda sono quelli riguardanti il lavoro dipendente, i rapporti di agenzia, la locazione, anche finanziaria, ecc.. Rimandando come già detto a futuri interventi l'analisi delle fattispecie contrattuali singole, in questa sede è opportuno riassumere le **condizioni** che debbono verificarsi affinché si possano trasferire all'acquirente i contratti in corso:

- sussistenza di un **nesso tra i contratti e l'azienda**, altrimenti non si può parlare di contratti relativi all'azienda ceduta;
- **non deve trattarsi di contratti aventi carattere personale**, cioè stipulati con riferimento alla persona fisica titolare dell'azienda, come ad esempio l'associazione in partecipazione, in quanto caratterizzati da un rapporto di fiducia personale tra associante ed associato.

I contratti oggetto dell'art. 2558 del Codice Civile sono:

- i **contratti aziendali**, aventi ad oggetto il godimento di beni aziendali non di proprietà dell'impresa;
- i **contratti d'impresa**, stipulati per l'esercizio dell'attività d'impresa (ad esempio, i contratti commerciali con clienti e fornitori, quelli di assicurazione, ecc.).

Affinché sia ipotizzabile il trasferimento dei contratti, è necessario che entrambe le prestazioni

non siano ancora state eseguite al momento della **cessione dell'azienda**, in quanto se anche solo una delle parti contraenti ha già adempiuto, si è in presenza non di una cessione di contratto, bensì di una **cessione di crediti o di debiti** ai sensi degli artt. 2559 e 2560 del Codice Civile. Il comma 2 dell'art. 2558 del Codice Civile prevede la **possibilità del terzo contraente** di non accettare il subentro nel rapporto contrattuale dell'acquirente dell'azienda, purché sussistano le seguenti condizioni:

- il **recesso deve avvenire entro tre mesi** dalla notizia del trasferimento;
- deve trattarsi di **recesso per giusta causa**.

Il concetto di "giusta causa" non sempre è di facile individuazione, anche se nella cessione di azienda potrebbe consistere nel possibile pregiudizio che il terzo contraente subisce per effetto di minori garanzie patrimoniali del subentrante-acquirente dell'azienda rispetto all'originario contraente-cedente dell'azienda. Pertanto, in **assenza di giusta causa**, i contratti si trasferiscono assieme all'azienda, l'alienante resta escluso dal rapporto e viene sostituito dall'acquirente, il quale diventa unico responsabile dell'esecuzione del contratto stesso. L'art. 2558, come detto, fa salva **l'eventuale pattuizione contraria** delle parti al trasferimento dei rapporti, purchè ovviamente questi patti vengano portati a conoscenza dei terzi per essere loro opponibili. Altrimenti, i terzi hanno diritto di ritenere che i contratti siano trasferiti all'acquirente e sono validi tutti gli atti compiuti con quest'ultimo (adempimenti, proroghe, novazioni, ecc.).